

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Matteo Pronzini  
Deputato al Gran Consiglio

### Interrogazione 30 luglio 2017 n. 154.17

**Permessi B, qual è la reale efficacia delle misure scelte per combattere le infiltrazioni della criminalità organizzata?**

Signor deputato,

prima di rispondere alle sue domande, allo scrivente Consiglio corre l'obbligo di ricordare che le domande da lei poste vertono su alcune persone specifiche e mirano a ottenere una serie di informazioni personali come, ad esempio, se alcune persone hanno o meno ottenuto un permesso di soggiorno nel nostro Paese, o se queste avessero delle condanne penali a loro carico. Pur comprendendo il legittimo desiderio di informazioni – soprattutto in un ambito sensibile quale quello delle infiltrazioni malavitose e più in generale della sicurezza pubblica – ciò non risulta ancora sufficiente per permettere a questo Consiglio di riportare nella presente risposta dei dati e delle informazioni personali, considerato come ciò andrebbe a ledere la sfera privata e personale delle persone interessate. Difatti, qualora i quesiti posti in un'interrogazione parlamentare vertano su dati personali di una determinata persona, la risposta all'interrogante deve necessariamente essere soggetta a condizioni ben specifiche, poiché il mancato rispetto delle medesime potrebbe costituire una violazione ingiustificata del segreto d'ufficio. Per quanto attiene la relazione tra l'attività parlamentare e l'assoggettamento, di principio, al campo della legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP – RL 1.6.1.1.) si rinvia a quanto illustrato in una precedente risposta a un'interrogazione parlamentare lo scorso 14 aprile 2015 (cfr. risposta del 14 aprile 2015 all'interrogazione 5 febbraio 2015 n. 14.15, presentata dal deputato Massimiliano Robbiani, dal titolo: "Non pagano i debiti e insultano i ticinesi: è un comportamento accettabile?").

Stante quanto precede, nell'ambito dell'evasione del presente interrogazione non sarà possibile fornire puntuali indicazioni sulle vicende riportate dai media e da lei riprese nel suo atto parlamentare.

Rispondiamo quindi alle domande da lei poste come segue.

1. **Quando ha ottenuto il permesso (B, C o altro) la sig.a Papalia, residente a Blisnone stando a quanto riporta il Registro di commercio?**
2. **Il suo nominativo è stato controllato con Google? Le è stato richiesto il certificato penale?**

Per quanto attiene queste due domande, considerato quanto indicato nell'introduzione, allo scrivente Esecutivo non è data facoltà di fornire le informazioni richieste. Vero è che a partire dal mese di dicembre 2013 i collaboratori dell'Ufficio della migrazione (UM), prima di rilasciare o di rinnovare un permesso di soggiorno o di lavoro in Svizzera, sono tenuti a eseguire dei controlli sistematici sui motori di ricerca in internet, nel tentativo di individuare elementi indicativi del fatto

che la persona straniera in questione abbia o meno interessato in Svizzera o all'estero le Autorità di polizia e giudiziarie. Oltre a ciò, come noto, a partire dal 2 aprile 2015 l'UM richiede sistematicamente a tutti i cittadini provenienti dai Paesi dell'UE/AELS intenzionati a ottenere il rilascio, rispettivamente il rinnovo di un permesso di dimora B o di un permesso quale lavoratore frontaliere G UE/AELS l'estratto del casellario giudiziario.

**3. Corrisponde a vero che la villa in cui risiede è di proprietà di Rocco Papalia? Quando è stata acquistata?**

Da verifiche esperite presso il Municipio di Bissone e il registro fondiario, l'abitazione di Bissone dove risiede la signora Papalia non risulta appartenere né a quest'ultima né a suo padre.

**4. Corrisponde a vero che Gennaro Pulice ha ottenuto il permesso B sei mesi prima di aver un ruolo in un'impresa con sede in Ticino? Se sì, come mai? È una pratica corrente quella di concedere sei mesi di tempo per l'iscrizione al Registro di commercio?**

Per quanto di sua competenza l'Ufficio del registro di commercio (URC) in merito alla persona di Gennaro Pulice può riferire che il suo nome è apparso in due enti giuridici.

La prima volta nell'ambito di una modifica statutaria, e meglio la società S.E.T. SWISS SA (costituita il 12.10.2011) in data 26/30 luglio 2013 ha notificato una richiesta che ha comportato l'iscrizione delle seguenti modifiche al registro di commercio (ref. 5, n. giornale 9658 del 2 agosto 2013): modifica statutaria concernenti lo scopo della società e altri articoli statutarî non soggetti a pubblicazione; nuova sede e nuovo recapito; cancellazione per dimissioni dell'amministratore unico Roberto Rotondi, cittadino Italiano in Lodrino, e nomina di Gennaro Pulice, cittadino italiano, in Lodrino, Via al Gerbio, quale nuovo amministratore unico con firma individuale. Dall'analisi dei documenti relativi alla persona di Gennaro Pulice emerge, secondo il testo del brevetto curato dal notaio che ha autenticato la firma, che l'interessato era già in possesso di un permesso di tipo "B" UE/AELS (valido per tutta la Svizzera fino all'11 febbraio 2018). In queste circostanze non vi è l'obbligo di presentare copia del permesso all'URC poiché viene dato atto che la verifica della conformità della dichiarazione riguardante il possesso del citato permesso viene eseguita dal notaio. La società in data 25 novembre 2014 è stata dichiarata fallita e in seguito radiata il 28 maggio / 2 giugno 2015.

La seconda volta nell'ambito dell'iscrizione della seguente ditta individuale: in data 14 luglio 2014 si è personalmente presentato allo sportello dell'URC Gennaro Pulice consegnando una richiesta a cui è seguita l'iscrizione della ditta individuale PULICE CONSULTING, Via Boscioro 18, 6962 Viganello (Lugano) al registro di commercio (ref. 1, n. giornale 10492 del 28 luglio 2014). Dalla consultazione dei documenti presentati si rileva che l'interessato si è identificato tramite il permesso di dimora B UE/AELS recante come data di entrata il 12 febbraio 2013 e con validità fino all'11 febbraio 2018. La ditta, in data 5 gennaio 2017, è stata radiata dal registro di commercio a seguito di una procedura d'ufficio avviata per l'irreperibilità della stessa.

Non emergono ulteriori risultanze concernenti Gennaro Pulice.

**5. Esistevano condanne cresciute in giudicato nei confronti di personaggi sopra citati? Nessuno di questi nominativi era segnalato nella banca dati SIS? (Precisiamo che queste domande vengono poste per verificare l'efficacia dell'introduzione dell'obbligo del certificato penale, non per avere informazioni sui casi puntuali)**

Benché, lei indichi di porre le sue domande al fine di "verificare l'efficacia dell'introduzione dell'obbligo del certificato penale, non per avere informazioni sui casi puntuali", la risposta a tale

quesito dovrà comunque essere differenziata, per evitare di ledere la sfera privata delle persone menzionate. Per quanto attiene Gennaro Pulice, senza voler entrare nei dettagli del caso, all'epoca in cui l'interessato ha presentato una domanda volta all'ottenimento di un permesso di soggiorno nel nostro Paese, egli ha dovuto unicamente sottoscrivere l'autocertificazione dei precedenti penali. È doveroso precisare che all'epoca del rilascio del permesso in questione la misura straordinaria della richiesta sistematica del casellario giudiziale non era ancora in vigore. Invece, per quanto riguarda gli altri nominativi da lei citati, rilevato come questi non siano casi noti come il precedente, per i motivi indicati in ingresso allo scrivente Esecutivo non è data facoltà di fornire le informazioni richieste. Tuttavia, poiché lei ha posto la sua domanda al fine di accertare l'efficacia dell'introduzione dell'obbligo del certificato penale, rilevato come un noto pregiudicato quale Gennaro Pulice sia riuscito a ottenere un permesso di soggiorno nel nostro Paese, sottoscrivendo unicamente l'autocertificazione dei precedenti penali, il Consiglio di Stato non può che confermare l'efficacia dell'introduzione di tale misura e la sua necessità per la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblici. Per completezza di informazione ricordiamo che il Governo ha deciso di riorientare la richiesta obbligatoria del casellario giudiziale rendendola volontaria; tale riorientamento diverrà effettivo nel momento in cui l'Italia sottoscriverà l'accordo sull'imposizione dei lavoratori frontalieri.

**6. L'ufficio cantonale della migrazione verifica i nominativi nella banca dati SIS? Se no, perché?**

Sì, l'UM verifica i nominativi di cittadini stranieri nella banca dati SIS, tramite accesso attraverso la banca dati federale SIMIC.

**7. Al momento dell'acquisto di un edificio o di un fondo da parte di un cittadino straniero vengono fatti controlli approfonditi sulla persone in questione?**

L'iscrizione di un trapasso di proprietà a registro fondiario comporta in primo luogo la verifica dell'adempimento dei disposti di legge previsti principalmente dal codice civile, dal Codice delle obbligazioni e dall'Ordinanza sul registro fondiario. Nel caso di acquisto da parte di uno straniero, devono poi essere adempite le condizioni previste dalla Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, dalla relativa ordinanza e dalla legge cantonale di applicazione. I tipi di fattispecie che si presentano sono molteplici e dipendono dal tipo di fondo (fondo abitativo o commerciale), dal tipo di permesso di cui beneficia lo straniero, dal luogo di domicilio dello straniero, ecc. In ognuno di questi casi devono essere adempite specifiche condizioni. Sulla tipologia e le modalità di controlli effettuati dalle autorità LAFE si rinvia alla risposta del 29 aprile 2014 all'interrogazione del 26 febbraio 2014 n. 47.14 presentata dal deputato Bruno Storni dal titolo: "Applicazione della Lex Koller nel Canton Ticino".

**8. Corrisponde al vero che attualmente è attivo solo un ispettore per controllare 1200 fiduciari?**

Si premette che ad oggi i fiduciari iscritti nell'Albo cantonale sono 1488 per un totale di 1829 autorizzazioni, così suddivise: 583 fiduciario commercialista, 203 fiduciario immobiliare, 383 fiduciario finanziario, 198 fiduciario commercialista e immobiliare, 79 fiduciario commercialista e finanziario, 4 fiduciario immobiliare e finanziario, 7 limitate alle sole operazioni di cambio, 31 fiduciario commercialista, immobiliare e finanziario. Nel 2016 l'Autorità di vigilanza ha deciso di rafforzare il proprio organico per garantire una più corretta applicazione e un maggior rispetto della Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario (LFid). Da allora e fino al 30 giugno 2017, il Segretariato permanente dell'Autorità era quindi composto da 4 membri: un Caposervizio e un giurista a tempo parziale (70%), che fanno parte della Sezione giuridica e amministrativa, e due nuovi giuristi, che fanno parte della sezione ispettiva, prevalentemente attivi con compiti di vigilanza, ispettivi e di perseguimento penale per esercizio abusivo della professione di fiduciario, mediante interrogatori e preparazione di decreti d'accusa. Il Segretariato permanente è

attualmente alla ricerca di un'altro/a collaboratore/trice, poiché uno dei giuristi in carica ha terminato il proprio periodo di lavoro. In ogni caso, tutti i membri del Segretariato permanente si prestano vicendevolmente sostegno, secondo le necessità, e, in quest'ottica, sono quindi confrontati in generale con indagini finalizzate all'osservanza della LFid, fra cui l'accertamento del possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione, l'accertamento dello svolgimento o meno di attività fiduciarie da parte di persone giuridiche, società di persone e ditte individuali e l'assoggettamento o meno alla LFid di determinate attività professionali.

**9. Nel dicembre 2015, rispondendo all'interrogazione 150.15, il Consiglio di Stato affermava: È inoltre di recente stato promosso il PROGETTO SICURE-ST (Sicurezza –Frodi Economiche) allo scopo di implementare un'intelligence economica o cellula di contrasto, migliorare il sistema di informazioni condiviso tra gli uffici dell'amministrazione pubblica e prevedere percorsi di formazione di specialisti interni agli uffici delle amministrazioni pubbliche**

**10. Di quel progetto non si trova più traccia, è stato abbandonato? Perché?**

Il progetto indicato voleva approfondire in effetti i reati connessi alle frodi economiche in primis ai danni dello Stato. Gli scopi e le modalità del progetto sono stati approfonditi anche con l'aiuto degli specialisti della Sezione reati economico finanziari (SREF) della Polizia cantonale. Visto l'incarico sull'analisi dei macro-rischi che lo scrivente Consiglio ha attribuito al Gruppo di coordinamento interdipartimentale, anche questo ambito è confluito nel perimetro di analisi dello stesso.

Solo una volta disponibile il rapporto di suddetto gruppo di lavoro, lo scrivente Consiglio potrà determinarsi sulle misure necessarie da intraprendere per gestire al meglio e ridurre i maggiori rischi a carico dello Stato.

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 4 ore lavorative.*

Vogliate gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Manuele Bertoli

Il Cancelliere:



Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch)